



DIREZIONE CULTURA E SPORT
Via Garibaldi 7 – 50122 Firenze

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per l'assegnazione di spazi estivi per l'anno 2018 rinnovabile per gli anni 2019-2020

ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO

Il Comune di Firenze, in esecuzione di quanto disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 2018/G/0073 del 6/03/2018 intende espletare una selezione pubblica per l'individuazione di soggetti in grado di realizzare nel periodo estivo dell'anno 2018, rinnovabile per il periodo primaverile-estivo degli anni 2019 e 2020, una programmazione culturale, e ricreativa ove richiesta, con servizio accessorio ed aggiuntivo di ristoro, negli spazi estivi di cui al successivo articolo 2.

ART. 2 – AREE DA ASSEGNARE E DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

Gli spazi estivi che l'Amministrazione comunale intende assegnare sono:

- Area Parterre,
- Giardino del Bobolino,
- Giardino di Via Salvi Cristiani-Via Novelli,
- Giardino dell'Orticultura,
- Parco dell'Argingrosso,
- Parco dell'Anconella,
- Piazza Dallapiccola,
- Piazza Tasso,

Gli spazi saranno assegnati per l'estate dell'anno 2018 rinnovabili per ulteriori due anni – 2019 e 2020, nel periodo primaverile-estivo, previa verifica del corretto svolgimento della programmazione culturale, della valutazione annuale dei risultati conseguiti e della persistenza dell'interesse pubblico dell'Amministrazione.

Il Comune di Firenze si riserva di modificare, sospendere temporaneamente o revocare l'assegnazione qualora si manifestino esigenze istituzionali, per ragioni di pubblico interesse o di forza maggiore.

Il soggetto assegnatario, in tali casi, non potrà avanzare alcuna pretesa economica o alcun risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione le seguenti categorie di soggetti:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
2. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
3. le Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000 regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
4. le Associazioni o Fondazioni Culturali;
5. le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche;
6. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
7. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti precedenti, in forma di società ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile.

ART. 4 – SOGGETTI ESCLUSI

Non è ammessa la partecipazione alla selezione dei soggetti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Non è, inoltre, consentita la partecipazione alla selezione ai concorrenti che risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale, salvo, qualora si tratti di debiti pecuniari, la presentazione alla data di pubblicazione del presente Avviso, di un congruo piano di ammortamento per l'estinzione, approvato dall'Amministrazione Comunale stessa.

Non è, infine, ammessa la partecipazione dei soggetti che siano stati destinatari di sanzioni, nei precedenti 3 anni (2017-2016-2015), per contravvenzione alle disposizioni in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e della L. R. 89/98.

ART. 5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 1) **Solo** per gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative ed i consorzi: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

2) **Solo** per le associazioni di promozione sociale: iscrizione all'albo regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale L.383/2000, senza procedura di revoca.

ART. 6 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I soggetti partecipanti dovranno possedere il seguente requisito di ordine speciale:
Aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi dieci anni, attività culturali assimilabili all'oggetto del presente avviso, da dichiarare sull'apposito Modulo A) con descrizione dettagliata delle attività realizzate, dell'oggetto, del periodo e del luogo di svolgimento.

ART. 7 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

La proposta degli operatori raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

L'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 devono essere possedute da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi, ove rientranti in una delle due categorie di operatori.

Il requisito di ordine speciale dell'avviso (esperienze maturate per almeno tre anni negli ultimi dieci anni), deve essere soddisfatto almeno dalla capogruppo del raggruppamento temporaneo.

Il requisito di ordine speciale di cui all'art. 6 (non essere stati destinatari di sanzioni nei precedenti 3 anni, per contravvenzione alle disposizioni in materia di inquinamento acustico), deve essere possedute da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) costituiti da meno di cinque anni, si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma 2 del Codice dei Contratti.

ART 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale di cui all'art. 6 dell'avviso (esperienze maturate per almeno tre anni negli ultimi dieci anni), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente allega, inoltre:

- 1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima dichiara di non incorrere nelle cause di esclusioni previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti e con la quale si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione Comunale, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) copia del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'assegnazione. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

ART. 9 – CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

I concorrenti interessati **dovranno presentare una proposta progettuale per un solo spazio estivo**, da svolgersi nel periodo estivo dell'anno 2018, rinnovabile per i successivi due anni.

I soggetti concorrenti dovranno conformare la proposta progettuale alle prescrizioni e indicazioni contenute nel presente avviso e nelle schede di dettaglio di ciascun spazio estivo allegate integranti al presente avviso.

Le attività culturali dovranno essere fruite da tutti i cittadini ed avere accesso libero e gratuito.

Solo per eventi di particolare prestigio artistico culturale, il soggetto, quale contributo alla copertura dei costi complessivi degli stessi, potrà prevedere la bigliettazione, le cui modalità dovranno essere concordate con l'Amministrazione comunale.

Ogni attività dovrà essere svolta nel rispetto della vocazione culturale e ambientale del luogo.

L'Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente, per le proprie iniziative e per quelle co-promosse, con particolare attenzione agli eventi selezionati per il palinsesto della rassegna Estate Fiorentina, gli allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dal soggetto concessionario dello spazio estivo.

Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico previsti dal PCCA, (Piano Comunale Classificazione Acustica), salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e deroghe eventualmente rilasciate dalla competente Direzione Ambiente.

ART. 10 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI DELL' ASSEGNATARIO

La porzione di suolo pubblico dedicata al servizio di ristoro accessorio dovrà essere minoritaria rispetto all'area destinata alla programmazione culturale, e ricreativa ove richiesta.

Gli allestimenti non potranno essere posti in opera fino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni/concessioni.

Saranno poste a carico del soggetto assegnatario:

- a) l'acquisizione preventiva di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qualunque altro titolo abilitante necessario per lo svolgimento delle attività, con particolare riguardo all'autorizzazione di pubblico spettacolo, alla concessione di suolo pubblico, all'autorizzazione in materia di inquinamento acustico;
- b) il rispetto e l'attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in materia di pubblica sicurezza, servizio d'ordine, pronto soccorso etc., anche con riferimento a quanto precisato in ordine alle competenze e agli obblighi dei soggetti organizzatori di eventi pubblici dalla delibera della Giunta regionale Toscana del 23 febbraio 2015, n. 149 ("Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate"), dalla Circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 (cd. "Circolare Gabrielli"), dalla Direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del 19 giugno 2017 ("Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety"), dalla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2017 ("Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche"), dalla Direttiva del Prefettura di Firenze-Ufficio Spettacolo del 23.6.2017 prot. 74269 (eventi di pubblico spettacolo - richiesta parere e trasmissione documentazione), dalla Circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 19/10/2017 e da qualsiasi ulteriore disposizione vigente in materia o che possa entrare in vigore;
- c) l'allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all'utilizzazione pubblica degli spazi, fermo restando gli obblighi di cui al punto precedente. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovranno essere rispettosi e consoni al contesto ambientale e architettonico e dovranno rispettare le indicazioni del Comune di Firenze e della Soprintendenza ai Beni Ambientali e

Architettonici relative al posizionamento, forme, colori, dimensioni e proporzioni delle strutture allestite nonché a strutture o procedure operative di mitigazione acustica;

- d) la trasmissione della programmazione culturale mensile entro il giorno 20 del mese precedente alla Direzione Cultura e Sport;
- e) la completa gestione e organizzazione del programma e del progetto, incluse tutte le voci di spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per l'Amministrazione comunale (allestimento, impianto audio-luci, utenze, servizio di pulizia, custodia, sorveglianza, ecc.);
- f) l'onere della pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente interessati dagli allestimenti sia nel corso dello svolgimento delle attività sia alla conclusione delle medesime, l'eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, la rimessa in pristino delle aree concesse e di quelle adiacenti nonché degli arredi, la pulizia straordinaria dell'area interessata e quanto altro possa occorrere per restituire l'area nelle condizioni originarie;
- g) l'osservanza delle norme sull'ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale ed il rispetto dei limiti di emissione sonora;
- h) l'eventuale canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, se e ove permessi, e gli altri tributi che risultassero dovuti sulla base delle normative e dei regolamenti vigenti.
- i) il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- j) il rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio del commercio e la somministrazione di prodotti alimentari e bevande;
- k) il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l'adozione di misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente abili;
- l) la redazione dell'apposito piano della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) relativo agli spazi concessi e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che dovranno essere comunicati all'Amministrazione comunale;
- m) la predisposizione di un piano di sicurezza e antincendio e la tenuta del registro dei controlli sugli impianti;
- n) la custodia dei luoghi;
- o) l'impiego di apposito personale di vigilanza e steward con specifico attestato di formazione per un costante controllo dell'area durante lo svolgimento delle attività, al fine di limitare eventuali comportamenti molesti o di disturbo, fermo restando gli obblighi di cui alla precedente lettera b);

- p) la fornitura e posa in opera di un numero sufficiente ed adeguato di servizi igienici chimici, laddove necessario;
- q) i consumi idrici e di energia elettrica e l'eventuale potenziamento di entrambe le forniture e ogni altro intervento necessario alla realizzazione delle attività;

L'assegnatario è responsabile esclusivo per ogni onere e responsabilità artistica, tributaria, finanziaria e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi e/o locali, delle attrezzature e delle attività nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale privato necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Firenze.

ART. 11 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice dei contratti, nonché ai fini delle comunicazioni di cui all'art.29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda l'indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Amministrazione Comunale ed operatori , si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC : direttore.cultura@pec.comune.fi.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 13.00 del 5 giugno 2018**, pena l'esclusione, in un unico plico sigillato all'Ufficio Protocollo della Direzione Cultura e Sport e dovrà essere indirizzato al Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport, via Garibaldi, 7 – 50123 Firenze, recante la denominazione dello spazio estivo per il quale si intende concorrere: "SPAZIO ESTIVO _____". Sul plico dovrà essere inoltre indicata la denominazione del soggetto proponente ed il proprio indirizzo PEC.

L'Ufficio Protocollo della Direzione Cultura e Sport osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00, il martedì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcun'altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente.

I soggetti istanti potranno presentare un solo progetto.

Il rispetto della scadenza è perentorio e, a tal fine, faranno fede esclusivamente il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo della Direzione Cultura del Comune di Firenze.

Non farà fede pertanto il timbro postale.

Tale plico deve contenere a sua volta le seguenti buste A) e B).

BUSTA A) - DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE

La busta chiusa e recante sul frontespizio la dicitura "A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" dovrà contenere:

La domanda di partecipazione con marca da bollo di € 16,00, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all'allegato Modulo A),

Nella domanda dovranno essere dichiarate le esperienze maturate in relazione alle attività assimilabili all'oggetto della presente selezione, svolte per almeno tre anni negli ultimi dieci anni, secondo le indicazioni contenute nello stesso Modulo A.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio deve presentare e sottoscrivere la domanda di partecipazione allegando copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Domanda dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza di uno di essi qualificato come mandatario.

Nel caso di avalimento, il plico dovrà, altresì, contenere:

Modulo di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all'allegato Modulo AV nonché il Contratto di Avalimento.

BUSTA B) – PROPOSTA CULTURALE E SERVIZIO ACCESSORIO DI RISTORO

La busta chiusa, recante sul frontespizio la dicitura "B – PROPOSTA CULTURALE E SERVIZIO ACCESSORIO DI RISTORO", dovrà contenere, a pena d'esclusione, i seguenti documenti sottoscritti dal soggetto proponente:

1. relazione illustrativa dettagliata della proposta culturale, e ricreativa ove richiesta, che si intende realizzare, in linea con le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente avviso e nelle schede allegate per lo spazio estivo scelto;
2. descrizione dettagliata degli allestimenti in relazione alla proposta culturale, e ricreativa ove richiesta, agli spazi dedicati ai fruitori, all'area dedicata al servizio accessorio ed aggiuntivo di ristoro, etc.;
3. piano organizzativo generale in cui dovranno essere indicati, a titolo esemplificativo: il personale di vigilanza e steward con specifico attestato di formazione, segnaletica, servizi igienici, proposta illuminotecnica e fonica e quant'altro necessario al regolare svolgimento della programmazione e delle attività in generale, indicazione della fornitura idrica e della fornitura di energia elettrica.

In caso di raggruppamento di soggetti/ imprese, la proposta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati;
- specificare le parti delle attività che saranno eseguite dai singoli soggetti.

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese, con esclusione di quelle afferenti alla proposta culturale di cui alla busta "B", possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di selezione;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta progettuale.

ART. 14 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il *RUP*, procederà, nella prima seduta, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il *RUP* procederà a:

- A. verificare la conformità della documentazione amministrativa (contenuta nella busta "A") a quanto richiesto nel presente avviso;
- B. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 13;
- C. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

ART. 15 - CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Le proposte culturali presentate dai candidati ammessi saranno valutate da una Commissione giudicatrice, coadiuvata da un esperto in campo artistico.

La Commissione procederà alla valutazione delle proposte relative a tutti gli spazi estivi secondo i criteri di sotto riportati:

CRITERI	PUNTEGGIO
1. Qualità e consistenza dell'offerta culturale e ricreativa ove richiesta a. Qualità della proposta culturale punteggio max 30 b. numero iniziative culturali e ricreative ove previste punteggio max 20	50
2. Coerenza della programmazione culturale in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità del luogo ed attinenza della stessa a quanto richiesto per ciascun spazio estivo	20
3. Adeguatezza degli allestimenti alla proposta culturale presentata e capacità della struttura ad ospitare eventi istituzionali e/o co-promossi dall'Amministrazione comunale	18
4. Valorizzazione delle tematiche che: a. promuovono il consumo di bevande non alcoliche <i>punteggio max 3</i> b. promuovono i temi della sostenibilità ambientale <i>punteggio max 3</i> c. sensibilizzano sulla sicurezza stradale <i>punteggio max 3</i> d. l'utilizzo e valorizzazione di prodotti di eccellenza locale/regionale con particolare attenzione a quelli provenienti dalla filiera corta alimentare <i>punteggio max 3</i>	12

La commissione applicherà per ciascun criterio e sub criterio i seguenti coefficienti moltiplicatori di giudizio:

Eccellente	1
Ottimo	0,8
Buono	0.6
Discreto	0.4
Sufficiente	0.2
Insufficiente	0.0

Non saranno considerate valide le proposte che avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 65/100. L'assegnazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato.

In caso di parità sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio per gli aspetti inerenti la qualità della proposta culturale (criterio 1 sub a).

Nel caso non vi sia nessun partecipante alla selezione ovvero alcun partecipante ritenuto idoneo, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla realizzazione degli eventi culturali nelle aree oggetto del presente avviso attraverso procedura negoziata.

ART. 16 - SERVIZIO ACCESSORIO E AGGIUNTIVO DI RISTORO

La superficie dedicata al servizio di ristoro accessorio deve essere minoritaria rispetto a quella destinata alla programmazione culturale, e ricreativa ove richiesta.

Il servizio accessorio e aggiuntivo di ristoro sarà gestito dall'assegnatario e saranno di sua pertinenza i relativi introiti.

L'assegnatario dovrà rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, quelle relative al commercio, alla somministrazione e, più in generale, tutta la normativa vigente in materia per l'esercizio delle attività previste, acquisendo i necessari titoli abilitanti.

ART. 17 - SUBCONCESSIONE

La sub concessione, anche parziale, non è consentita, pena la revoca dell'assegnazione ai sensi dell'art. 22 ad eccezione del punto accessorio ed aggiuntivo di ristoro.

ART. 18 – ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

L'assegnatario dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale predisposto dall'Amministrazione comunale, contenente, fra l'altro, l'obbligo del rispetto del progetto presentato, le condizioni per la sua realizzazione.

La firma dell'atto e la consegna dello spazio sono subordinati alla presentazione della polizza di assicurazione di cui all'articolo successivo.

ART. 19 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione degli spazi assegnati, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall'espletamento di tutte le attività svolte dall'assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture).

La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimito per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00.

Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall'assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime.

Nel caso in cui l'assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo.

La responsabilità civile è a carico dell'assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

L'assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant'altro presente all'interno dell'area oggetto di concessione; esonera altresì l'Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da contravvenzioni e quant'altro potesse derivarle per qualsiasi ragione.

Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguata la struttura e gli spazi concessi agli scopi di utilizzo dell'assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale a sue. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Fideiussione o deposito cauzionale

Per gli spazi ubicati all'interno di parchi, giardini o aree verdi, la competente Direzione Ambiente, prima di iniziare le attività, provvederà a fornire le prescrizioni necessarie per la corretta utilizzazione dell'area verde durante il periodo di assegnazione ed eventualmente potrà redigere verbale di consegna dell'area assegnata dal Comune di Firenze.

A tale riguardo, a garanzia del risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune di Firenze, derivanti da inadempienze o dalla cattiva gestione e cura dello spazio, la Direzione Ambiente potrà richiedere all'assegnatario una garanzia fideiussoria che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Direzione Ambiente.

La somma eventualmente richiesta a garanzia sarà indicata in fase di prescrizioni e terrà conto sia delle caratteristiche dell'area in concessione sia della tipologia di evento e della sua durata. E' facoltà del soggetto interessato contattare, prima di presentare la domanda definitiva, i responsabili della Direzione Ambiente per conoscere l'entità della somma che può essere richiesta a garanzia.

Al termine del periodo di assegnazione sarà redatto un verbale di ripresa in carico con constatazione dello stato in cui l'area viene restituita con l'eventuale svincolo della fideiussione o del deposito cauzionale qualora non si ravvisino irregolarità o pendenze.

ART. 20 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Sarà a carico dell'aggiudicatario l'onere del canone di occupazione suolo pubblico, che sarà calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 27 - comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche in cui si prevede che *“per le occupazioni di suolo pubblico temporanee da effettuare nelle aree e spazi anche verdi finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale per le quali la Giunta Comunale esprima “dichiarazione di interesse” si applica una riduzione dell'80% del Canone relativamente all'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale”*.

ART. 21 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare ogni ispezione e controllo che ritenga opportuno, ivi compresi i controlli fonometrici per la verifica del rispetto dei limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Firenze, nonché della programmazione culturale presentata.

ART. 22 – INADEMPIENZE E REVOCA ASSEGNAZIONE

L'Amministrazione comunale, nel caso in cui siano state accertate il mancato rispetto della proposta culturale presentata darà comunicazione di quanto riscontrato al soggetto interessato che dovrà dare adeguata motivazione e/o provvedere ad adempiere a quanto richiesto nei termini indicati dal Comune di Firenze.

Qualora l'Amministrazione comunale riscontri gravi e reiterate inadempienze nella realizzazione della proposta culturale, e ricreativa ove richiesta, così come valutata dalla Commissione giudicatrice, verrà meno il beneficio di cui all'art. 27 comma 1 del Regolamento comunale "per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" con conseguente applicazione dell'intero canone di concessione a decorrere dal momento dell'accertamento e fino al termine della concessione per l'anno in corso e non sarà rinnovata l'assegnazione dello spazio estivo per i successivi anni.

Si considera grave e reiterata l'inadempienza, accertata a seguito di sopralluoghi effettuati dall'Amministrazione, quando, per cause imputabili all'assegnatario, sia riscontrata per tre volte la mancata realizzazione della iniziativa programmata.

A tale riguardo l'Amministrazione provvederà a comunicare all'assegnatario con Posta Elettronica Certificata l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/90, nel quale saranno poste in evidenza le motivazioni dell'avvio. Il soggetto destinatario potrà depositare memorie scritte o controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il procedimento si concluderà entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

L'assegnazione si intende comunque revocata, previa contestazione da parte dell'Amministrazione comunale, nel caso in cui siano stati accertati il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso, nell'atto unilaterale d'obbligo, per motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore.

ART. 23 – RELAZIONE CONCLUSIVA E RENDICONTAZIONE

L'assegnatario dovrà presentare, entro il 30 novembre dell'anno 2018 e in caso di rinnovo anche per gli ulteriori anni 2019 e 2020:

- a. una relazione descrittiva dettagliata della programmazione culturale realizzata, e ricreativa ove richiesta, dalla quale risulti che sono state rispettate le prescrizioni e condizioni di cui al presente avviso, nonché gli obblighi e gli impegni con lo stesso assunti. In particolare, la relazione deve indicare:

- la descrizione di ogni singola iniziativa, data, titolo e genere (etc.),
 - l'ospitalità di eventuali iniziative dell'Amministrazione comunale o dalla stessa co-promosse,
 - la media di affluenza giornaliera e stagionale di cittadini e turisti,
 - una documentazione fotografica delle attività culturali e degli spazi allestiti,
 - eventuali iniziative volte alla promozione del consumo di bevande non alcoliche, dei temi della sostenibilità ambientale, della sicurezza stradale, alla valorizzazione di prodotti di eccellenza locale/regionale con particolare attenzione a quelli provenienti dalla filiera corta alimentare;
- b. la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la programmazione culturale, e ricreativa ove richiesta.

ART. 24 – RINNOVO

La Direzione Cultura, con determinazione dirigenziale annuale, procederà al rinnovo delle assegnazioni per gli anni successivi. Il predetto rinnovo è subordinato al buon esito della verifica sul corretto svolgimento della programmazione culturale, e ricreativa ove richiesta, della valutazione annuale dei risultati conseguiti e della persistenza dell'interesse pubblico dell'Amministrazione comunale.

ART. 25 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta D.ssa Gabriella Farsi, Direttrice della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze.

ART. 26 - INFORMAZIONI

Eventuali richieste di chiarimenti sul presente avviso, dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:

andrea.aprili@comune.fi.it, entro e non oltre il **30/05/2018**.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno oltre tale termine.

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate nella Rete Civica del Comune di Firenze, nella sezione Avvisi, in forma anonima entro l' **1/06/2018**.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma, diversa da quella suindicata.

La Direttrice della Direzione Cultura e Sport
D.ssa Gabriella Farsi

Firenze, 24 maggio 2018